



COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 04 del 13.03.2023

Riaccertamento Residui al 31.12.2022

Il Sottoscritto ALCIATI Manuel, nella sua qualità di Revisore del Conto del Comune di Vaprio d'Agogna per il triennio 2022-2025;

VISTO

- La proposta di deliberazione della giunta comunale pervenuta in data 09.03.2023 con la quale si è proceduto al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022.

Esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 ai fini della re imputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre;

Visti:

- L'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- L'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie al re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non*

corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) La creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese re imputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) Una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) Il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) Con nota. del 16/02/2023 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l’elenco dei residui attivi e passivi, ai fini del loro riaccertamento
- b) I vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento;
- c) Considerato che il responsabile del servizio finanziario ha proceduto all’elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

Visto il bilancio di **previsione 2022/2024** approvato con deliberazione del **Consiglio Comunale n.8 in data 15/07/2022;**

Visti:

- a) L’elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del **bilancio dell’esercizio 2022;**
- b) La variazione al bilancio **dell’esercizio 2022**, funzionale all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re imputati;
- c) La **variazione al bilancio dell’esercizio 2023/2025**, funzionale alla re imputazione dei residui attivi e passivi re imputati;

Acquisiti agli atti:

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica dei responsabili di servizio resi ai

- sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000;
• Il parere contabile, del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Esaminata la documentazione pervenuta

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ceva, li 13.03.2023

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Alciati Manuel